



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2015/08.21/000022-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI VARIANTE ALL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI ROSSANA.

PROPONENTE: CARPANI GILBERTO, VIA CIRCONVALLAZIONE, 18 - 12020 ROSSANA (CN).
E SCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 18.10.2016 con prot. n. 77029, è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Carpani Gilberto, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, con sede legale in Via Circonvallazione, 18 a Rossana (CN);
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 20 ottobre al 5 dicembre 2016, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 77896 del 20.10.2016, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, non risultano pervenuti contributi;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- il progetto in esame riguarda un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato a livello Provinciale con Provvedimento Conclusivo n. 16/2015 del Procedimento Unico (Pratica del SUAP della Comunità Montana Valli del Monviso N. 13/2015).

L'attività continuerà ad essere quella descritta ed autorizzata dal suddetto Provvedimento, ovvero:

- arrivo dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 7.1 del DM 05/02/98 e s.m.i.;
- scarico del materiale sulla piattaforma e movimentazione interna;
- messa in riserva (operazione R13) dei rifiuti in entrata al sito;
- macinazione dei rifiuti con ottenimento di materia prima secondaria (operazione R5).

La variazione sostanziale, che comporta la sottomissione del progetto alla fase di Verifica, risulta essere l'aumento del quantitativo annuo massimo di rifiuti speciali non pericolosi avviati a recupero (operazioni R13 e R5), il quale passerebbe da 7.000 t/anno (autorizzato con AUA

Provvedimento Conclusivo n. 16/2015) a 20.000 t/anno. Per far fronte a questo aumento di quantitativi, verrà introdotto un nuovo vaglio sgrossatore e il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti verrà aumentato fino a 7.200 t. Non sono previste modifiche quali costruzioni di opere o strutture.

- In data 10 gennaio 2017, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28.01.2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 10 gennaio 2017, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 18.10.2016 con prot. n. 77029, da parte del Sig. Carpani Gilberto, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, con sede legale in Via Circonvallazione, 18 a Rossana (CN) in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che gli interventi previsti a progetto non sono passibili di determinare significative ricadute negative sulle componenti ambientali interferite, tali da richiedere l'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell'obbligo di adeguare, come di seguito indicato sulla base delle indicazioni fornite da Arpa in sede di Organo tecnico, gli elaborati progettuali da presentare nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa per l'esercizio dell'impianto in progetto:

- a) certificazione sul materiale che viene classificato "materie prime seconde" ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1). I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti dovranno garantire la conformità all'allegato C della succitata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto;
- b) applicazione delle MTD di settore che nelle fasi di stoccaggio rifiuti prevedono: "*...le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente...*"

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le autorizzazioni necessarie per essere realizzato il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori

all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro Risso

ESTENSORE:

Arch. Erika SCHIUMA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale